

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1964 del 22/06/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013 - DITTA SANDRI VERNICIATURE S.R.L. DI FERRARA: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI VERNICIATURA PEZZI METALLICI E NON METALLICI, SVOLTA NEL COMUNE DI FERRARA, VIA R. VIGANO' N. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2010 del 22/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc 9716/AA

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **SANDRI VERNICIATURE S.r.l.**, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara – Via Renata Viganò n. 15 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Ferrara n. 10380 del 27.01.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **VERNICIATURA PEZZI METALLICI E NON METALLICI**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 22.01.2016, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/2353 del 11.03.2016, presentata allo SUAP del Comune di Ferrara in data 27.01.2016 dalla Società SANDRI VERNICIATURE S.r.l., nella persona di Giuseppe Donato in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ferrara, Via Renata Viganò n. 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività esistente di VERNICIATURA PEZZI METALLICI E NON METALLICI;
- Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, ricomprendendo l'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente

della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 la L.R. n. 5/06;
 la L.R. 21/2012;
 la L. 447/95;
- Visti altresì:
 la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

la Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e dalla D.G.R. 335/2011;

- Vista la nota di ARPAE Prot. n. PGFE/2016/2590 del 18.03.2016, quale esito della verifica della correttezza formale, con la quale si è comunicato allo SUAP del Comune di Ferrara, che risulta assente la ricevuta di avvenuto versamento delle spese istruttorie previste dal tariffario Arpae di cui alla D.G.R. dell’Emilia Romagna n. 14/2016;
- Vista la nota dello SUAP del Comune di Ferrara, acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/1652 del 11.05.2016 con la quale ha trasmesso, tra l’altro, integrazioni volontarie presentate dalla Ditta in data 29.03.2016, riguardanti la matrice acqua, con le quali, in particolare, la Ditta dichiara:
 - che gli scarichi fognari dell’immobile ove si esercita l’attività sono esclusivamente derivanti dai servizi igienici e che i reflui sono trattati da fosse biologiche. Non vi sono scarichi di qualsiasi natura derivanti dall’attività produttiva;
 - che nei piazzali di pertinenza dell’attività non vengono depositati materiali lavorati o semilavorati o prodotti e non vi sono cumuli di materiali o prodotti inerenti l’attività produttiva;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 12.05.2016 nella quale è stato espresso parere favorevole al rilascio dell’AUA, con le prescrizioni degli Enti chiamati ad esprimersi;
- Vista la Relazione Tecnica di ARPAE-Servizio Territoriale Prot. n. PGFE/2016/4704 del 11.05.2016, riguardante le emissioni in atmosfera;
- Vista la nota del Comune di Ferrara/Servizio Ambiente Prot. n. 59261/2016/2016 del 24.05.2016, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/5248 del 25.05.2016, con la quale esprime il Nulla Osta al rilascio dell’AUA in oggetto, con le prescrizioni/condizioni indicate nella stessa nota riguardanti l’impatto acustico ed esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico per le emissioni in atmosfera;

- Vista la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/5510 del 31.05.2015;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **SANDRI VERNICIATURE S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune Ferrara, Via Renata Viganò n. 15, codice fiscale n. 01433730387 per l'esercizio dell'attività di **VERNICIATURA PEZZI METALLICI E NON METALLICI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate, sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** con le sigle **E1** (verniciatura a liquido), **E2** (verniciatura a polveri) ed **I** (forno cottura);
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 (esistente) Verniciatura a liquido	E2 (esistente) Verniciatura a polveri	I (esistente) Forno cottura
Portata (Nm ³ /h)	22.000	22.000	12.000
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	9,00	9,00	9,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	3	3	10
COV (espressi come C-Organico totale)	20	---	50
Sistema di abbattimento	Filtri meccanici	Cartucce Filtranti	---

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle **E1**, **E2** ed **I** con **periodicità almeno annuale**.

Per le emissioni **E1**, **E2** ed **I**, esistenti e invariate, i risultati del primo autocontrollo, che dovrà essere effettuato entro tre mesi dal rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, devono essere trasmessi, all'ARPAE di Ferrara e al Comune di Ferrara/Servizio Ambiente;

3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
7. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
8. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli **di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;
9. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

2. Nell'eventualità dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, al Dipartimento Sanità Pubblica, all'Azienda USL di Ferrara e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.